



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e,p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19" COM(2020)197 - 2020/0081CNS.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
f.to Daria Provvidenza Petralia

Relazione  
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19**

- **Codice della proposta: COM(2020) 197**
- **Codice interistituzionale: 2020/0081(CNS)**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze**

.....

**Premessa: finalità e contesto**

*La Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COM(2020) 197 modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19. A causa dell'emergenza sanitaria, le istituzioni finanziarie europee e gli intermediari hanno lamentato difficoltà in ordine alla effettuazione della raccolta delle informazioni, tenuto conto della necessità di dare priorità alle attività collegate alla gestione dell'emergenza nonché delle difficoltà di ordine materiale, in particolare collegate alla chiusura delle sedi, con svolgimento delle attività da remoto e limitato accesso alle infrastrutture informatiche dove sono raccolti i dati. Di conseguenza, hanno chiesto un differimento degli adempimenti previsti dalla direttiva per l'anno in corso.*

*La proposta prevede un differimento di tre mesi (al 31 dicembre 2020) del termine per lo scambio automatico di informazioni finanziarie previsto dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE (c.d. DAC2) e un differimento di tre mesi dei termini per la raccolta e lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali degli schemi di evasione o elusione fiscale previsto dalla Direttiva del Consiglio 2018/822/UE (c.d. DAC6).*

*La **DAC2**, che modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, disciplina le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione alle amministrazioni fiscali delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti. La direttiva prevede che lo scambio di informazioni tra autorità fiscali deve essere effettuato entro nove mesi dal termine dell'anno solare o altro periodo di rendicontazione al quale l'informazione si riferisce (generalmente entro il 30 settembre di ogni anno). Il differimento del termine per lo scambio tra amministrazioni (previsto in direttiva) consentirebbe agli Stati membri di posticipare a livello nazionale il termine per la trasmissione delle informazioni dalle rispettive istituzioni finanziarie (nel caso italiano il termine è fissato al 30 giugno in base al Decreto ministeriale del 28/12/2015 come modificato dal Decreto ministeriale del 20/06/2019).*

La proposta prevede anche un **differimento di tre mesi dei termini per la raccolta e lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali degli schemi di evasione o elusione fiscale**. La **DAC 6** ha introdotto l'obbligo per gli intermediari (professionisti, banche, ecc.) e in taluni casi per i contribuenti di notificare alle autorità fiscali gli schemi transfrontalieri evasivi o elusivi resi disponibili ai clienti ovvero direttamente utilizzati.

In Italia, il decreto legislativo di recepimento della direttiva non ha ancora concluso l'iter parlamentare di approvazione (per inciso, anche altri Stati Membri si trovano in situazione analoga), a causa del ritardo nella approvazione della legge di delegazione europea. Per questo, nei confronti dell'Italia è stata aperta una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva.

In conclusione, dunque, la proposta di direttiva in argomento propone modifiche a determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, più in particolare per quanto riguarda le informazioni sui conti finanziari ai sensi della direttiva 2014/107/UE del Consiglio e i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, che possono essere così riassunte:

- rinvio di 3 mesi del termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari soggetti all'obbligo di notifica, ossia fino al 31 dicembre 2020;
- modifica della data per il primo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che figurano nell'allegato IV della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- modifica della data di inizio del periodo di 30 giorni per comunicare i meccanismi transfrontalieri inclusi negli elementi distintivi elencati nell'allegato IV della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, dal 1° luglio 2020 al 1° ottobre 2020;
- modifica della data per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri "storici" (ossia i meccanismi che sono diventati soggetti all'obbligo di notifica dal 25 giugno 2018 al 30 giugno 2020), dal 31 agosto 2020 al 30 novembre 2020.

L'iniziativa proposta prevede la possibilità di prorogare una volta il periodo di rinvio per un massimo di ulteriori tre mesi per la comunicazione e lo scambio di informazioni. La Commissione sarà autorizzata a concedere tale proroga mediante atti delegati.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*Gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono la base giuridica di questa iniziativa legislativa.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE. Essa sostiene la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La certezza del diritto e la chiarezza nell'applicazione del rinvio di determinati termini previsti dalla Direttiva 2011/16/UE e successive modifiche e integrazioni possono essere garantite solo se vi è un approccio coordinato al problema individuato in tutti gli Stati membri.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del TFUE e gli adeguamenti non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Tali adeguamenti prevedono un rinvio, che tiene conto della durata delle misure di confinamento/blocco e garantiscono che tutte le informazioni che diventino oggetto di comunicazione durante il periodo di rinvio vengano comunicate o scambiate.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

*L'urgenza della proposta è giustificata dall'emergenza sanitaria che ha creato obiettive difficoltà all'imminente attività di raccolta e trasmissione dati.*

*In Italia, le istituzioni finanziarie devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti per lo scambio con le autorità estere entro il 30 giugno di ogni anno e le informazioni devono essere scambiate entro il 30 settembre.*

*Per ciò che concerne la DAC 6, la Direttiva, che non è stata ancora recepita in Italia, dovrebbe entrare in vigore il 1 luglio con il conseguente obbligo per gli intermediari e i contribuenti eventualmente obbligati di effettuare le previste comunicazioni sia dei nuovi meccanismi che di quelli attuati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Il primo scambio automatico dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre.*

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

*La presente proposta rispecchia la forte preoccupazione manifestata dai nostri intermediari e da*

quelli degli altri Stati membri. È, altresì, di interesse nazionale la previsione di nuovi termini per la trasmissione dei dati scongiurando l'inadempimento degli obblighi previsti dalla citata Direttiva.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Con riferimento allo scambio automatico di informazioni finanziarie si ritiene ragionevole il posticipo di tre mesi previsto nella proposta di direttiva dalla Commissione, eventualmente prorogabile di altri tre mesi qualora le condizioni lo richiedessero.

Con riferimento allo scambio di informazioni di schemi elusivi e evasivi le difficoltà rappresentate dagli operatori economici renderebbero auspicabile un differimento più esteso (ad esempio sei mesi), anche tenendo conto che non vi sarebbero rischi di indebolimento sostanziale della direttiva, poiché le informazioni sarebbero comunque scambiate (sebbene con un po' di ritardo) e non si creerebbero nuove opportunità di elusione o evasione fiscale.

Si sottolinea la necessità di assicurare al più presto una tempistica certa agli operatori economici interessati.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

La proposta di modifica alla Direttiva, prevedendo solo il differimento delle scadenze, non pone questioni (eventuali perdite di bilancio per gli Stati membri nell'annualità in corso non sono state stimate).

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La Direttiva deve essere recepita.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Non presenti

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Non presenti

## 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*Nel prevedere un differimento dei termini per lo scambio di informazioni sui conti finanziari, la Direttiva rende altresì possibile un differimento degli adempimenti connessi agli obblighi comunicativi incombenti sulle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione. Inoltre, le proposte di modifica dei termini previsti per le comunicazioni DAC6 consente un differimento degli obblighi comunicativi da parte degli intermediari e dei contribuenti italiani.*

### Altro

--